

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

(GU n. 114 del 18-5-1992 - Suppl. Ordinario n.74)

TITOLO VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I

**DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME**

Art. 201.

Notificazione delle violazioni

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento (932) (933).

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

- a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
- c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (934) (935);

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni (936);

g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (937).

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate (938).

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria (939).

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (940) o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente (941).

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (942) (943).

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica (944) (945) (946).

(932) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla relativa legge di conversione. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 198 (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 201, primo comma, nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, faceva decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché dalla data in cui fossero risultati dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione fosse stata posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

(933) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188 (Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; infine ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(934) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 luglio 2006, n. 307 (Gazz. Uff. 26 luglio 2006, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(935) La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-4 maggio 2007, n. 155 (Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettera e), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(936) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 luglio 2006, n. 307 (Gazz. Uff. 26 luglio 2006, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(937) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(938) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(939) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(940) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(941) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(942) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 103, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(943) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-19 maggio 2000, n. 149 (Gazz. Uff. 31 maggio 2000, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.

(944) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(945) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-24 marzo 2006, n. 123 (Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 201, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(946) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-13 giugno 2006, n. 228 (Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione.